

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORE SPECIALE E AVVOCATO DEL MINORE NEL PROCESSO CIVILE

I COMPENSI DEL CURATORE E DELL'AVVOCATO DEL MINORE ED IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

FIRENZE 15 OTTOBRE 2021

INTRODUZIONE

Legge n.149/2001, del “Diritto del minore ad una famiglia” che apporta modifiche alla L. 184/1983 e all’art. **336 c.c.**

ART. 336, quarto comma, c.c.: *“per i provvedimenti di cui ai commi precedenti i genitori e il minore sono assistiti da un difensore anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge”.*

Art. 299 DPR 115/2002 abrogò la locuzione **“anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge”.**

L'art. 8, al comma 4, l. 184/1983, come modificato, prevede che *“il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al secondo comma dell'art. 10”*.

Il comma 2 dell'art. 10 prevede che *“all'atto dell'apertura del procedimento sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il Presidente del Tribunale per i Minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio per il caso che essi non vi provvedano”*.

Non si rinviene, invece, alcun riferimento alla posizione del minore e dobbiamo arrivare agli artt. 15 e 16 della l. 184/1983 (conclusione del procedimento e sentenza) per trovare la figura del curatore speciale.

La nomina del curatore speciale si verifica sempre nei procedimenti ex art. 10, 3° comma, L. 184/1983 (per la dichiarazione di adottabilità) e solo nelle ipotesi in cui sussista il conflitto con i genitori nei procedimenti ex artt. 330, 333 e 336 c.c. (ovvero nei casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale, condotta del genitore pregiudizievole ai figli).

IL COMPENSO DEL CURATORE DEL MINORE

- Il compenso del curatore del minore non è regolato né dal D.P.R. 115/2002 né da nessun'altra norma.
- Il curatore speciale ed il tutore, ad oggi, hanno, quindi, un incarico onorifico in quanto privo di retribuzione.
- Sembra quasi che la figura del curatore speciale e del tutore ricalchi il principio sancito dal R.D. del 30.12.1923 n. 3282 che prevedeva l'istituto del gratuito patrocinio sul presupposto che fosse un dovere e un onere dell'avvocato assistere i "*poveri*" (la disciplina è mutata nel 1990 per il penale e nel 2000 per il civile con l'introduzione del Patrocinio a spese dello Stato).

- Certamente la novità legislativa della L. 149/01 con la modifica all'art. 336 c.c. e la previsione dell'art. 10, comma 2°, mirava ad una regolamentazione della disciplina relativa al Patrocinio a spese dello Stato.
- Tuttavia, l'entrata in vigore della legge, in attesa della nuova e auspicata disciplina, venne prorogata di anno in anno ed entrò in vigore solo nel 2007 in totale mancanza della riforma in materia di spese.
- Quindi, la retribuzione del curatore speciale non è contemplata, mentre quella del difensore nei processi minorili civili, a differenza di quella del processo penale (l. 60/2001), non ha una regolamentazione propria.

- La retribuzione avviene, quindi, sulla base delle norme del DPR 115/2002.
- Ciò significa che sia i genitori che il curatore speciale devono attenersi alle disposizioni generali ovvero a quanto previsto dal DPR 115/2002 per le istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

ISTANZE DEL CURATORE

- Il curatore speciale (e non il difensore del minore) allorché viene nominato si adopererà per verificare se il minore ha diritto ad essere ammesso al beneficio delle spese a carico dello Stato ovvero dovrà verificare se ha redditi propri oppure se è in uno stato di “*non abbienza*”.
- Legittimato a presentare l’istanza per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato è il curatore o il tutore del minore.

REDDITI DEL MINORE

- Il curatore non deve dare per certo che il minore, in quanto minore sia privo di redditi ma è tenuto ad accertarlo.
- Il minore, infatti, potrebbe beneficiare ad es. di una pensione di reversibilità, di una polizza vita con premio a suo favore o di una rendita da locazione, ecc... Dovrà, altresì, verificare i redditi dei familiari con i quali convive tranne, ovviamente, quelli dei genitori e/o dei familiari con i quali sussista un conflitto di interessi.

REDDITI DEGLI AFFIDATARI

Anche se può sembrare ingiusto, il curatore, qualora il minore sia collocato presso una famiglia affidataria, deve accertare anche il reddito degli affidatari in quanto la famiglia affidataria viene equiparata al *“nucleo familiare”*.

Tale equiparazione deriva dalla legge sull'assegno familiare che all'art. 38 - DPR 818/1957 - recita *“nonché dei minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge”*.

La normativa delle imposte sui redditi - DPR 917/1986 - consente la detrazione *“per ciascun figlio, compresi i figli naturali, riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati”* e, pertanto, pare che non vi sia dubbio che qualora la famiglia affidataria abbia un reddito superiore al limite previsto dalla legge per l'accesso al beneficio, il compenso del difensore del minore è a loro carico a meno che, ipotesi alquanto difficile, non sussista un conflitto tra il minore e i suoi affidatari.

ART. 143 DEL DPR 115/2002

L'art. 143 del DPR 115/2002 prevede che *“Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese”*: gli onorari e le spese dell'avvocato, del consulente tecnico di parte, dell'ausiliario del magistrato, le indennità e spese dei magistrati, dei testimoni e notai nonché i diritti e le indennità degli ufficiali giudiziari.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Sussiste una disparità di trattamento tra i difensori dei genitori che vengono retribuiti - o dai genitori o dallo Stato se beneficiano del patrocinio - e il curatore del minore che si trova, di fatto, a svolgere gratuitamente la sua attività a meno che non sia anche avvocato e, quindi, non assuma la difesa personalmente, nel qual caso riceve sì una retribuzione ma solo per l'attività di difensore e non anche per quella di curatore.

- La Corte Costituzionale con la **sentenza n. 135 del 31.05.2019** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 143 comma 1, per contrasto con l'art. 3 della Cost., *"nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184"* attesa l'ingiustificata disparità di trattamento con il difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile nel processo penale.
- Ma nulla si dice in merito al compenso del curatore speciale.
- Il curatore non avvocato, infatti, non ha diritto ad alcun compenso.

QUALITÀ E REQUISITI DEL DIFENSORE DEL MINORE

Il difensore del minore non abbiente deve essere iscritto nelle liste di cui all'art. 81 del DPR 115/02 e, pertanto, il curatore speciale se non è iscritto nelle liste non può assumere la difesa a meno che non accetti l'incarico nonostante l'impossibilità di accedere all'istituto del Patrocinio a spese dello Stato o non nomini un altro difensore.

DEROGHE

Va segnalato che l'art. 76, comma 4 quater, riconosce al minore non accompagnato il diritto di essere ammesso d'ufficio al Patrocinio dello Stato.

REGOLE GENERALI

- Fonte costituzionale del beneficio e delle disposizioni contenute nel DPR 115/2002 è l'art. 24 Cost. ovvero quella norma che sancisce l'inviolabilità della difesa in ogni stato e grado.
- Tutti i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- Una volta esisteva il “*gratuito patrocinio*”, istituto diverso che vedeva nella figura dell'avvocato il difensore del povero a titolo onorifico.

- L'istanza di ammissione nei procedimenti civili, contrariamente a ciò che avviene nei giudizi penali e amministrativi e tributari, va presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
- L'art. 124 DPR 115/2002 prevede che l'istanza sia presentata al consiglio competente del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale il processo pende, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione (o le giurisdizioni superiori) l'istanza va presentata al COA del luogo in cui ha sede il magistrato che ha emesso la sentenza impugnata.

- L'art. 126 dispone che il COA, entro dieci giorni, verifichi l'ammissibilità dell'istanza ovvero se ricorrono o meno le condizioni di reddito e se sussiste il requisito della non manifesta infondatezza del diritto che si intende far valere, e ammette la parte istante in via anticipata.
- Nella consiliatura attuale (da luglio 2019 ad oggi) sono state presentate al COA di Firenze circa 2800 istanze in materia di famiglia e minori.
- Il lavoro della commissione è quanto più tempestivo se le istanze sono puntuali e precise sia nell'esposizione delle ragioni che nella documentazione che si allega a sostegno della richiesta.

- L'ammissione del COA in via anticipata sta a significare che può essere revocata dal giudice o dall'agenzia delle entrate.
- In caso di dichiarazioni mendaci, sono previste delle sanzioni penali.
- Qualora i documenti allegati non siano completi o sia necessario un chiarimento il COA chiede al collega i chiarimenti e/o i documenti che mancano.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

- L'istanza, che si deposita oggi sulla piattaforma Sferabit, nella stragrande maggioranza dei casi non viene firmata dalla parte istante ma digitalmente dal suo difensore e, quindi, **è necessario ed essenziale che vi sia la dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal cliente** perché la firma digitale del difensore non può sostituire la dichiarazione del richiedente il quale si deve assumere la responsabilità di ciò che dichiara.
- Per il minore, il problema non si pone perché la dichiarazione sostitutiva è inclusa nell'istanza telematica che il curatore speciale firma in quanto tale assumendosi ogni responsabilità al riguardo.

- Nell'istanza telematica si inseriscono i dati principali ovvero la materia, l'autorità giudiziaria, l'oggetto della domanda e il motivo della richiesta.
- Si inseriscono, inoltre, i dati anagrafici del richiedente, la composizione del nucleo familiare e il reddito di ciascun componente.
- Il curatore avrà poi cura di allegare il decreto di nomina che ha ricevuto in quanto il COA è tenuto a verificare anche la non manifesta infondatezza della domanda e, quindi, non solo le condizioni reddituali ma anche le ragioni sottese all'istanza.

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEVE AVERE IL SEGUENTE TENORE:

“Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, I comma, lettera o) del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara che il reddito annuo complessivo ai fini della presente istanza ammonta a €. sussistendo, quindi, le condizioni di reddito previste per l’ammissione. Il sottoscritto, preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato è attualmente pari a € 11.746,68 si impegna a comunicare, fino a che il processo non sarà definito, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ogni eventuale variazione del reddito verificatasi nell’anno precedente, che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di un anno dal momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o dall’eventuale precedente comunicazione di variazione. Dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste”.

- Tale dichiarazione è già inserita nell'istanza telematica e, pertanto, nel caso del curatore speciale del minore non occorre che sia allegata separatamente.
- Non occorre depositare il CUD o il 730 o l'Unico o l'Isee in quanto ciò che richiede la legge è la dichiarazione sostitutiva di certificazione che costituisce un atto di responsabilità.
- Trattandosi di nomina che proviene dal giudice e/o dal Tribunale, il curatore speciale e/o tutore allegnerà il provvedimento relativo, la copia del documento e del suo codice fiscale.

DISTRAZIONE A FAVORE DELLO STATO

Nei giudizi che riguardano i minori, così come negli altri procedimenti, qualora il minore sia stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato e il giudizio abbia una controparte e si svolga in sede contenziosa (ad es. accertamento giudiziale della paternità), il curatore speciale/difensore deve ricordarsi di chiedere che, in caso di esito vittorioso, la condanna alle spese della controparte sia posta a favore dello Stato in quanto andrà applicato il disposto dell'art. 133 DPR 115/2002.

*GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE!*